



**Facciamo il punto**

*Novembre 2025*



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di novembre 2025 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di dicembre 2025 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro

### ***Congedo di paternità per la lavoratrice genitore intenzionale***

L'Inps, con il Messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, in virtù della sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale, informa che non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Le domanda di congedo presentate per periodi precedenti la data della predetta sentenza (24 luglio 2025) devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell'Istituto, su istanza di parte, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.

### ***Regime de minimis***

Con il Messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025, l'Inps fornisce le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime "de minimis"), a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili, che ora sono pari a Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale): 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024); Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG): 750.000 euro (dal 1° gennaio 2024); Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): 40.000 euro (dal 25 ottobre 2023); Regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): 50.000 euro (dal 16 dicembre 2024).

L'aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola "impresa unica".

### ***Incentivi per i processi di aggregazione aziendale***

Con il Messaggio n. 3344 del 6 novembre 2025 l'Inps fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo, previsto dall'articolo 4-ter, del D.L. n. 4/2024, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale: si tratta di un esonero contributivo rivolto alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie (fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di aziende) da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.

La fruizione dell'esonero è subordinata alla stipula di un accordo in sede governativa, con la partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che deve contenere un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni di formazione o riqualificazione dei lavoratori (almeno 200 ore complessive nel periodo di godimento del beneficio), nonché le strategie per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi Inail, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 3.500 euro annui per ciascun lavoratore e può essere prorogata per ulteriori 12 mesi, con tetto annuo pari a 2.000 euro per lavoratore.

L'esonero è autorizzato dal Ministero del Lavoro nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo la proiezione dei costi indicati nell'accordo e viene fruito mensilmente nel flusso Uniemens.

### ***Dipendenti distaccati dal Giappone con doppio contratto***

L'Inps, con il Messaggio n. 3407 del 12 novembre 2025, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi per i lavoratori distaccati in Italia dal Giappone che hanno stipulato un ulteriore contratto di lavoro con un datore di lavoro italiano che sia filiale dell'azienda madre giapponese.

Poiché tali lavoratori hanno la possibilità di chiedere di essere esonerati dall'applicazione della legislazione italiana non solo per il contratto stipulato in Giappone (tramite il modello "JPN/IT/101"), ma anche per il contratto stipulato in Italia durante il periodo di distacco, se autorizzati dal Ministero del Lavoro, vengono specificati i codici di tipo contribuzione e tipo lavoratore per la corretta esposizione nel flusso Uniemens.

### ***Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà***

Nella Circolare n. 143 del 14 novembre 2025 l'Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive relative ai contratti di solidarietà difensivi in favore delle aziende che siano state ammesse allo sgravio dei contributi a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2024.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L'esonero è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo; pertanto, i lavoratori, per i quali l'impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive, ad eccezione della Decontribuzione Sud.

La Circolare contiene le istruzioni per le modalità di recupero dell'agevolazione.

### ***Riduzione contributiva edilizia***

A seguito dell'emanazione del Decreto del Lavoro e delle politiche sociali del 29 settembre 2025 che ha confermato per l'anno 2025 nella misura dell'11,50% la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, l'Inps, con la Circolare n. 145 del 21 novembre 2025, rende note le istruzioni operative.

La riduzione contributiva spetta esclusivamente per gli operai a tempo pieno di datori di lavoro del settore edile industria e artigianato, così come individuati dall'inquadramento previdenziale e dal codice Ateco, e si applica ai contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica (escluso il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua).

Lo sgravio si riferisce al periodo gennaio 2025-dicembre 2025 e può essere utilizzato nelle denunce Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2026, previa presentazione dell'apposita domanda "Rid-Edil".

È necessario rispettare i requisiti generali per la fruizione delle agevolazioni contributive.

## CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

**Chimici farmaceutici (industria)** - Accordo di rinnovo 15 aprile 2025; **Gomma plastica (piccola industria)** - Accordo di rinnovo 5 dicembre 2023; **Pelli e cuoio (industria)** - Accordo di rinnovo 26 maggio 2023; **Terme** - Accordo di rinnovo 8 ottobre 2024; **Vigilanza privata (istituti)** - Accordo di rinnovo 30 maggio 2023.

Minimi tabellari: con la retribuzione di dicembre 2025 decorre l'aumento dei minimi tabellari.



**SEDE DI MILANO**

Via Salasco, 40  
20136 - Milano

**SEDE DI ROMA**

Via Vittorio Veneto, 54/B  
00187 - Roma

**SEDE DI LODI**

Via Antonio Lombardo, 7  
26900 - Lodi

**SEDE DI CASALPUSTERLENGO**

Via Felice Cavallotti, 13  
26841 - Casalpusterlengo (LO)

[info@gesam.eu](mailto:info@gesam.eu)

[www.gesam.eu](http://www.gesam.eu)

**20136 - Milano**

Via Salasco, 40  
T +39 02 855010.1

**00187 - Roma**

Via Vittorio Veneto, 54/B  
T +39 06 32090291

**26900 - Lodi**

Via Antonio Lombardo, 7  
T +39 0371 941330

**26841 - Casalpusterlengo (LO)**

Via Felice Cavallotti, 13  
T +39 0377 830878

**Sede legale**

26841 Casalpusterlengo (LO)  
Via Felice Cavallotti, 13

**Gesam Società tra Professionisti S.r.l.**

Capitale Sociale 16.300 i.v.  
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152  
Pec: [gesam@legalmail.it](mailto:gesam@legalmail.it)  
[info@gesam.eu](mailto:info@gesam.eu) | [www.gesam.eu](http://www.gesam.eu)